

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del
Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FRENDY ENERGY
S.P.A. DENOMINATO**

“FRENDY BOND UP 2013-2018”

emesso da

Frendy Energy S.p.A.



Lead Manager e Nominated Adviser

**I SIM
INTEGRÆ**

18 ottobre 2013

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana S.p.A. non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

INDICE

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	5
CAPITOLO I -	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI
	STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE
	NEGOZIAZIONI
	8
1.1	TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
	8
1.2	LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI
	8
1.3	REGIME DI CIRCOLAZIONE
	8
1.4	VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....
	8
1.5	RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
	8
1.6	DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
	9
1.7	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE.....
	17
1.8	AGENTE PER IL CALCOLO
	17
1.9	DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO
	17
1.10	RENDIMENTO EFFETTIVO
	18
1.11	RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
	18
1.12	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI.....
	19
1.13	DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
	20
1.14	EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....
	20
1.15	REGIME FISCALE
	20
CAPITOLO II -	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI
	COMPENDIO DEL PRESTITO
	OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
	24
	DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE
	24
2.1	TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO
	24
2.2	LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO CREATI.....
	24
2.3	CARATTERISTICHE DELLE AZIONI.....
	24
2.4	VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....
	24
2.5	DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO
	24
2.6	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI
	25
2.7	DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.
	25
2.8	DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.
	25
2.9	INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI
	25
2.10	INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....
	25

2.11	EFFETTI DI DILUIZIONE.....	25
ALLEGATO	27	

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

AIM/MAC L'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Aumento di Capitale Delegato La delibera del 27 settembre 2013 - 18 ottobre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in esecuzione della Delega 2420-ter, ha deliberato, tra l'altro:

1) di emettere un prestito obbligazionario scindibile convertibile denominato "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" dell'importo massimo di Euro 4.875.000,00 mediante l'emissione di massime n. 1.950 obbligazioni convertibili nominative del valore nominale di Euro 2.500,00 cadauna. Il prestito è disciplinato dal Regolamento;

2) di approvare il Regolamento del Prestito;

3) di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art 2420 bis, II comma, Cod. Civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi V e VI, Cod. Civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 4.875.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 4.431.818 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 0,25 pari ad Euro 1.107.954,50) da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di cambio determinato attraverso i criteri specificati nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata.

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione del prestito obbligazionario, e verranno assegnate sia direttamente a seguito dell'esercizio del detto diritto sia successivamente, in parte, a coloro che avranno maturato il diritto alle c.d. "bonus shares" nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento del Prestito; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro il termine massimo previsto del 31 dicembre 2018 ed a seguito della sottoscrizione delle "bonus shares" da parte degli aventi diritto, entro il termine finale del 28 febbraio 2020 che si fissa anche quale termine ai sensi dell'art. 2349 c.c..

Azioni o Azioni Frendy Energy Tutte le azioni ordinarie in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.

Azioni di Compendio Le massime n. 4.431.818 azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia della conversione delle Obbligazioni Convertibili, da emettere a servizio delle Obbligazioni Convertibili medesime.

Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data del Documento di Ammissione	Il 18 ottobre 2013.
Delega 2420-ter	La delibera del 29 aprile 2013 con la quale l'assemblea straordinaria dei soci di Frendy Energy ha, tra l'altro, attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter, codice civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, comunque per importi che non eccedano di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie e nel rispetto dell'importo massimo delegato di euro 15.000.000,00 di valore delle obbligazioni, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, sino al 30 giugno 2016, fermo restando che una volta esercitata la delega entro il predetto termine le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Frendy Energy, l'Emittente o la Società	Frendy Energy S.p.A. con sede in Firenze Via Fiume 11, capitale sociale Euro 6.337.500,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n° 05415440964, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 568207.
Giorno Lavorativo Bancario	Si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono operative secondo il Sistema TARGET.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
Lead Manager and Nominated Adviser o Nomad	Integrae SIM S.p.A., con sede in Milano, via Meravigli, 13.
Obbligazioni Convertibili	Le massime n. 1.950 obbligazioni convertibili costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" o, in sintesi, "Frendy Bond Up 2013-2018", del valore nominale di Euro 2.500,00 ciascuna, emesse da Frendy Energy all'80% del valore nominale, ossia al prezzo di Euro 2.000,00 per ogni obbligazione convertibile, convertibili in azioni ordinarie Frendy Energy prive del valore nominale.
Obbligazionista	Ciascun titolare di obbligazioni convertibili "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" o, in sintesi, "Frendy Bond Up 2013-2018".
Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" o, in sintesi, "Frendy Bond Up 2013-2018", di massimi nominali Euro 4.875.000,00, costituito da n. 1.950 obbligazioni convertibili.

Regolamento o Regolamento del Prestito	Il regolamento recante la disciplina delle Obbligazioni Convertibili.
Regolamento AIM	Regolamento Emittenti AIM, approvato dal consiglio di amministrazione di Borsa Italiana e in vigore dal 29 luglio 2013.
Regolamento Emittenti	Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli.
Sistema Target	Si intende ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente vigente alla Data del Documento di Ammissione.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico delle Imposte su redditi o TUIR	Testo Unico Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato.

CAPITOLO I - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

1.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massime n. 1.950 obbligazioni convertibili (le "**Obbligazioni Convertibili**"), del valore nominale di Euro 2.500,00 ciascuna (il "**Valore Nominale**") emesse da Frendy Energy all'80% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 2.000,00 per ogni Obbligazione Convertibile (il "**Prezzo di Emissione**"), convertibili in Azioni Frendy Energy prive del valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"), costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" o, in sintesi, "Frendy Bond Up 2013-2018", di massimi nominali Euro 4.875.000,00 (il "**Prestito Obbligazionario**").

Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate da un regolamento (il "**Regolamento del Prestito**" o il "**Regolamento**") pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.frendyenergy.it) e allegato al presente Documento di Ammissione, e conferiscono ai loro titolari, tra gli altri, il diritto (i) alla conversione in Azioni Frendy Energy, in base al rapporto di conversione illustrato nel successivo Paragrafo 1.6; (ii) al rimborso in denaro al 31 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza**") del 100% del Valore Nominale, in caso di mancata conversione dell'Obbligazione Convertibile. Le Obbligazioni Convertibili sono della tipologia cd "zero coupon" e non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Le Obbligazioni Convertibili maturano, a partire dal 18 ottobre 2013, un interesse rappresentato dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso ed il Prezzo di Emissione. Tale interesse sarà calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza e sarà pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. Le obbligazioni zero coupon si rivolgono a quegli investitori che desiderano ottenere un rendimento predeterminato dal loro investimento, anche in presenza di variazioni dei tassi di mercato, rinunciando all'incasso periodico degli interessi che vengono corrisposti solo alla scadenza.

In caso di vendita prima della scadenza, il valore delle Obbligazioni Convertibili potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari o del merito di credito dell'Emittente nonché dal valore dell'opzione di conversione in Azioni dell'Emittente.

Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0004966344.

1.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI

Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Firenze fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

1.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE

Le Obbligazioni Convertibili sono emesse al portatore, non sono frazionabili e sono immesse nel Sistema Monte Titoli ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni Convertibili (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**").

1.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La valuta di emissione delle Obbligazioni è l'Euro.

1.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni Convertibili attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge. Le Obbligazioni

Convertibili saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Società che siano privilegiate in base a disposizioni generali ed inderogabili di legge.

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente verso gli Obbligazionisti.

1.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni Convertibili incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

Diritto di Conversione (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)

1.6.1 In ciascuno dei periodi di conversione delle Obbligazioni disciplinati alle lettere A.-B.-C. del presente Paragrafo 1.6.1 (i "**Periodi di Conversione**"), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio, di tutte le, o parte delle Obbligazioni Convertibili detenute e comunque per l'intero di ciascuna Obbligazione Convertibile (il "**Diritto di Conversione**"):

A. Conversione in caso di IPO sull' MTA

In caso di ammissione a quotazione delle Azioni ("**IPO**") sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**MTA**") gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario, a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sull' MTA (inclusa) e fino al decimo Giorno Lavorativo Bancario (incluso) successivo a tale data (tale periodo di Giorni Lavorativi Bancari è definito il "**Periodo di Conversione per IPO**"), in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PO \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione per IPO (incluso)

PO: prezzo di offerta in sede di IPO per ciascuna azione Frendy Energy

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo Paragrafo 1.6.5.

B. Conversione dal 31 dicembre 2015

Fatto salvo quanto previsto in caso di rimborso anticipato dell'Emittente e di rimborso anticipato obbligatorio (articoli 11 e 12 del Regolamento), a cominciare dal 31 dicembre 2015 e sino al decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo (estremi inclusi) (il "**Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015**"), gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire tutte o solo parte delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015 (tale giorno è escluso dal computo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo Paragrafo 1.6.5.

Il diritto di conversione disciplinato dal presente Paragrafo 1.6.1 (lett. B) del Regolamento decadrà definitivamente nel caso di IPO prima del 31 dicembre 2015.

C. Conversione a scadenza

Fatto salvo quanto previsto in caso di rimborso anticipato dell'Emittente e di rimborso anticipato obbligatorio (articoli 11 e 12 del Regolamento), con decorrenza dal trentesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la, e sino al quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la Data di Scadenza, estremi inclusi, (il "**Periodo di Conversione a Scadenza**") gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(i) nel caso in cui le Azioni siano quotate sull' MTA:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione a Scadenza

(ii) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di azioni per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il giorno di inizio del Periodo di Conversione a Scadenza

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo Paragrafo 1.6.5.

Per "Rapporto di Conversione" si intende ciascun rapporto di conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le formule alle lettere A.-B.-C(i).-C(ii). del presente Paragrafo 1.6.1.

1.6.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione all'Intermediario Aderente di apposita richiesta conforme al modello reso disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it) (la "**Domanda di Conversione**"). A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, i detentori di Obbligazioni dovranno fornire le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- essere a piena conoscenza del fatto che le Azioni di Compendio oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**");
- non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act.

La Domanda di Conversione deve essere presentata, a pena di decadenza, in qualunque Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata, tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

1.6.3 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno quotate nel AIM/MAC o nell'MTA, avranno godimento pari a quello delle Azioni Frendy Energy negoziate, a secondo dei casi, nel AIM/MAC o MTA e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

1.6.4 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione, fatta eccezione per le Domande di Conversione pervenute nel Periodo di Conversione a Scadenza, in relazione a quest'ultimo periodo le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, con le medesime modalità sopra indicate, alla Data di Scadenza (ciascuna, una "**Data di Conversione**").

1.6.5 In tutti i casi di esercizio del Diritto di Conversione troverà applicazione quanto segue: (A) la conversione di ciascuna Obbligazione Convertibile non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares (come definite al Paragrafo 1.6.21), superiore a n. 2.272 e quindi la conversione dell'intero Prestito Obbligazionario non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 4.431.818 e inoltre, (B) la conversione di ciascuna Obbligazione Convertibile dovrà avvenire mediante emissione di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,10, così come stabilito dalla Delibera di Aumento di Capitale Delegato. In tale evenienza, il risultato dell'applicabile formula di calcolo del Rapporto di Conversione dovrà essere modificato per quanto strettamente necessario al fine di rispettare i limiti di cui al presente Paragrafo. Esemplicativamente (i) se l'applicabile Rapporto di Conversione di un'Obbligazione

comportasse l'emissione di n. 3.000 Azioni di Compendio (o comunque un numero di Azioni di Compendio superiore a 2.272), il risultato sarà automaticamente modificato e saranno attribuite n. 2.272 Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares; (ii) se l'applicabile Rapporto di Conversione di un'Obbligazione comportasse l'emissione di Azioni di Compendio ad un prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione (o comunque inferiore ad Euro 1,10) il risultato sarà automaticamente modificato cosicché le Azioni di Compendio siano emesse al prezzo di Euro 1,10 per azione. In caso di operazioni sul capitale (quali esemplificativamente: raggruppamenti o frazionamenti delle azioni Frendy Energy, aumenti di capitale a titolo gratuito) il prezzo minimo di emissione di Azioni di Compendio (si veda 1.6.5, lett. B) nonché il numero massimo di Azioni di Compendio (si veda 1.6.5, lett. A), ove necessario, sarà rettificato per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Operazioni sul capitale (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito)

1.6.6 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale o, più in generale, di operazioni straordinarie diverse da quelle elencate, in modo esclusivo e tassativo, al seguente Paragrafo 1.6.7, il Rapporto di Conversione non sarà rettificato essendo il Rapporto di Conversione determinato in ragione del valore di mercato delle Azioni Frendy Energy verificato alla data di esercizio del Diritto di Conversione secondo l'applicabile formula. Pertanto, l'aggiustamento, a fronte di operazioni dell'Emittente sul capitale o straordinarie, opererà automaticamente mediante l'attribuzione, in sede di conversione, di un numero adeguato di Azioni di Compendio in rapporto al valore di mercato.

1.6.7 Nell'ipotesi:

(i) in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, warrant su azioni ordinarie ovvero altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche ai detentori delle Obbligazioni, sulla base del numero di Azioni di Compendio astrattamente spettanti a ciascun Obbligazionista applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sull' MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Convertibili

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al Paragrafo 1.6.7(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali di ciascuna Azione nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

(b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Convertibili

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al Paragrafo 1.6.7(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali di ciascuna Azione nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

- (ii) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in altra società, nonché in caso di scissione, (ad eccezione dei casi in cui l'Emittente sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria) ad ogni Obbligazione Convertibile sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione sulla base del relativo rapporto di concambio applicato al numero di Azioni di Compendio che sarebbero state assegnate in relazione al Rapporto di Conversione Straordinario (come di seguito definito), ove l'Obbligazione Convertibile fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione (il "**Diritto di Conversione Straordinaria**"). Si veda anche il successivo Paragrafo 1.6.5.

Per "**Rapporto di Conversione Straordinario**" si intende il numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

- (a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sull' MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Convertibili

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente Paragrafo 1.6.7(ii)

- (b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Convertibili

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente Paragrafo 1.6.7(ii)

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del precedente Paragrafo 1.6.5.

- 1.6.8** Modalità e termini di esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria ed assegnazione delle relative azioni di compendio saranno comunicati dall'Emittente. Il preavviso di tre mesi stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dagli artt. 2420-bis, comma 5, e 2503-bis, comma 2, del codice civile è derogabile dall'Emittente purché: (a) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione e (b) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.
- 1.6.9** Ciascun Obbligazionista che non abbia esercitato il Diritto di Conversione Straordinaria manterrà il Diritto di Conversione in ciascun, eventuale, Periodo di Conversione, cosicché tale Obbligazionista avrà facoltà di esercitare il Diritto di Conversione che sorga contestualmente o successivamente al Diritto di Conversione Straordinaria applicando, *mutatis mutandis*, il Rapporto di Conversione. In tale evenienza, il Diritto di Conversione avrà ad oggetto un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione come risultante dall'applicazione del Rapporto di Conversione.
- 1.6.10** Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 1.6.6, qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Opzione di rimborso anticipato dell'emittente (cfr. art. 11 del Regolamento del Prestito)

- 1.6.11** L'Emittente dalla Data di Emissione delle Obbligazioni Convertibili ed in qualsiasi momento sino alla Data di Scadenza avrà la facoltà, con le modalità e nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge regolamentare, al riscatto totale o parziale, comunque nella medesima proporzione per ciascun Obbligazionista, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro come indicato nel successivo Paragrafo 1.6.14 (il "**Regolamento Anticipato in Contanti**").

- 1.6.12** A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario antecedente alla data di riscatto (la "**Data di Riscatto**"), un avviso ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (l' "**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto**") e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Riscatto, la Data di Riscatto, la quota di ciascuna Obbligazione Convertibile in relazione alla quale viene esercitata l'Opzione di Riscatto, nonché la modalità di regolamento del riscatto.
- 1.6.13** L'Emittente non potrà pubblicare l'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto negli undici Giorni Lavorativi Bancari prima dell'apertura o nel corso di un Periodo di Conversione.
- 1.6.14** Alla Data di Riscatto l'Emittente effettuerà il Regolamento Anticipato in Contanti rimborsando le Obbligazioni Convertibili applicando la seguente formula:

$$PR = \frac{PE + QTII + [(PE + QTII) \times 0,04]}{1}$$

dove:

PR: prezzo di riscatto delle Obbligazioni Convertibili

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Convertibili

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Riscatto (inclusa)

- 1.6.15** Nel caso, in cui l'Emittente proceda ad un riscatto parziale del Prestito Obbligazionario la formula di cui al precedente Paragrafo 1.6.14 sarà adeguata applicando il relativo coefficiente di rimborso, in tale evenienza gli Obbligazionisti conserveranno, ai medesimi termini originari, il Diritto di Conversione per la applicabile parte di Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili non oggetto di riscatto. Nell'ambito dell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto, l'Emittente dovrà comunicare il nuovo Valore Nominale proporzionalmente ridotto per tutti gli Obbligazionisti nonché l'ammontare residuo complessivo delle Obbligazioni Convertibili in circolazione a fronte dell'esecuzione del Regolamento Anticipato in Contanti.
- 1.6.16** L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni Convertibili. Le Obbligazioni Convertibili possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.

Frazioni (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito)

- 1.6.17** Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio, fino alla concorrenza del numero intero, arrotondato per difetto all'unità inferiore e riconoscerà in pari data, in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria, da calcolarsi al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato il giorno precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione.

Rimborso anticipato obbligatorio (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito)

- 1.6.18** Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta 30 giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (come di seguito definito al Paragrafo 1.11.1)

- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni sull' AIM/MAC salvo il caso di IPO (e, nel caso di IPO, la revoca dalla quotazione sull' MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente);
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali;
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato al Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione sino alla data di effettiva esecuzione del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 1.6.23, entro trenta giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il Rimborso Anticipato.

- 1.6.19** Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Attribuzione di azioni di compendio ulteriori (cd. Bonus Shares) (cfr. art. 13 del Regolamento del Prestito)

- 1.6.20** A ciascun Obbligazionista al quale sono state assegnate, ai sensi del Diritto di Conversione o del Diritto di Conversione Straordinaria, le Azioni di Compendio è prevista l'attribuzione di ulteriori Azioni di Compendio nel caso in cui tale Obbligazionista abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà di tutte le Azioni di Compendio attribuite in sede di Conversione per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio attribuite.

- 1.6.21** Al verificarsi di quanto previsto al precedente Paragrafo 1.6.20 agli aventi diritti sarà assegnata una Azione di Compendio ogni quattro Azioni di Compendio assegnate a seguito della Conversione delle Obbligazioni Convertibili. Il calcolo delle Azioni di Compendio sarà effettuato in multipli di quattro mediante arrotondamento per difetto all'unità intera (le "**Bonus Shares**").

- 1.6.22** L'attribuzione delle Bonus Shares avverrà attraverso il Sistema Monte Titoli nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli Intermediari Aderenti ai quali sarà richiesto di attestare la detenzione continuativa delle Azioni di Compendio per il periodo di 12 mesi dalla consegna delle stesse nonché di richiedere l'attribuzione delle Bonus Shares di spettanza.

Rimborso delle Obbligazioni Convertibili a scadenza (cfr. art. 7 del Regolamento del Prestito)

- 1.6.23** Fatto salvo quanto previsto in caso di rimborso anticipato dell'Emittente e di rimborso anticipato obbligatorio (articoli 11 e 12 del Regolamento), alla Data di Scadenza, le Obbligazioni Convertibili non convertite nel corso del Periodo di Conversione (le "**Obbligazioni non Convertite**") saranno integralmente rimborsate dall'Emittente alla pari mediante versamento in una unica soluzione di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.

1.7 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE

1.7.1 Data di godimento e di scadenza degli interessi

Il Prestito Obbligazionario decorre dal 18 ottobre 2013, indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto ("**Data di Emissione**").

Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni Convertibili.

1.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, con riferimento al pagamento del capitale di pertinenza di ciascuna delle Obbligazioni Convertibili, in dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione Convertibile.

1.7.3 Descrizione del calcolo degli interessi

In base al Prezzo di Emissione saranno implicitamente corrisposti interessi lordi per un importo pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione pari all'80% del Valore Nominale. La somma degli interessi lordi alla Data di Scadenza e del Prezzo di Emissione sarà pari al Valore Nominale. Il tasso di interesse implicito lordo annuo calcolato in regime di capitalizzazione semplice è pari al 4,80% arrotondato al centesimo di Euro (il "**Tasso di Interesse Implicito Annuo**"). Per completezza si riporta anche il tasso di interesse implicito lordo annuo calcolato in regime di capitalizzazione composta che implica l'ipotesi di reinvestimento degli interessi maturati, tale tasso composto è pari al 4,38% arrotondato al centesimo di Euro.

Tutte le volte che ai fini del Regolamento deve essere calcolato l'applicabile rateo del Tasso di Interesse Implicito Annuo, il rateo di interesse implicito è calcolato, in ragione del Tasso di Interesse Implicito Annuo, con decorrenza dalla Data di Emissione sino al termine applicabile (il "**Rateo di Tasso di Interesse Implicito**"). Laddove una data di calcolo del rateo di interesse implicito dovesse cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi.

Per il calcolo del Rateo di Tasso di Interesse Implicito viene adottato il criterio 365/365 ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 (giorni effettivi su giorni effettivi). L'importo del Rateo del Tasso di Interesse Implicito è arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

1.8 AGENTE PER IL CALCOLO

1.8.1 L'Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni Convertibili come previsti dal Regolamento.

1.8.2 Ove l'Emittente conferisca ad un soggetto terzo l'incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni Convertibili (l'"**Agente per il Calcolo**"), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell'incarico all'Agente di Calcolo, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del Regolamento.

1.9 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

1.9.1 La durata del Prestito Obbligazionario è di cinque anni e settantacinque giorni a decorrere dalla

Data di Emissione (i.e.: 18 ottobre 2013), indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto, con scadenza, quindi, al 31 dicembre 2018 (la “**Data di Scadenza**”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza. Fermo restando il diritto all’attribuzione delle Bonus Shares anche successivamente alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

- 1.9.2** Fatto salvo l’esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili e le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei titolari delle Obbligazioni Convertibili.
- 1.9.3** Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.
- 1.9.4** Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi impliciti ed altri frutti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 1.9.5** Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Convertibili non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

1.10 RENDIMENTO EFFETTIVO

Nell’ipotesi di rimborso in denaro in unica soluzione alla data di scadenza, il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni Convertibili, calcolato in regime di capitalizzazione semplice è pari al 4,80% arrotondato al centesimo di Euro e se calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno (IRR), ossia il tasso di sconto che rende equivalente il Prezzo di Emissione ai futuri flussi di cassa generati dal titolo, è pari a 4,38%.

Essendo il Prestito Obbligazionario uno Zero Coupon, che non produce interessi periodici, l’unico flusso è rappresentato dal valore nominale rimborsato alla Data di Scadenza. Pertanto, il tasso di rendimento effettivo è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale del prezzo di rimborso al prezzo di emissione.

In caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dell’Emittente (cfr. art. 11 del Regolamento del Prestito), il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni Convertibili, calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno (IRR) sarà sempre superiore al 4,38%. Tuttavia in questo caso, il tasso effettivo dipenderà dalla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dell’Emittente e non è, alla Data del Documento di Ammissione, anticipatamente determinabile.

1.11 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 1.11.1** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile. L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto infra precisato;
 - (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
 - (iii) sulla proposta di concordato;
 - (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul

rendiconto relativo;

(v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

1.11.2 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni Convertibili emesse e non estinte.

1.11.3 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni Convertibili emesse e non estinte.

1.11.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

1.11.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

1.11.6 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

1.11.7 È istituito presso la Società il registro degli Obbligazionisti. Tale registro dovrà esser tenuto ed aggiornato a cura degli amministratori della Società sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Obbligazionisti e conterrà i dati aggiornati relativi agli Obbligazionisti, ivi inclusi il numero di obbligazioni detenute e l'indirizzo di residenza e/o domicilio eletto ai fini Prestito Obbligazionario. Gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare alla Società eventuali modifiche degli indirizzi di residenza e/o domicilio eletto.

1.11.8 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

1.12 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI

1.12.1 In data 29 aprile 2013 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Frendy Energy ha, tra l'altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter, codice civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, comunque per importi che non eccedano di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie e nel rispetto dell'importo massimo delegato di Euro 15.000.000,00 di valore delle obbligazioni, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo

periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, sino al 30 giugno 2016, fermo restando che una volta esercitata la delega entro il predetto termine le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine (la "**Delega 2420-ter**").

1.12.2 Con la Delibera di Aumento di Capitale Delegato il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in esecuzione della Delega 2420-ter, ha deliberato, tra l'altro:

- 1) di emettere un prestito obbligazionario scindibile convertibile denominato "Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018" dell'importo massimo di Euro 4.875.000,00 mediante l'emissione di massime n. 1.950 obbligazioni convertibili nominative del valore nominale di Euro 2.500,00 cadauna. Il prestito è disciplinato dal Regolamento;
- 2) di approvare il Regolamento del Prestito;
- 3) di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art 2420 bis, II comma, Cod. Civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi V e VI, Cod. Civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 4.875.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 4.431.818 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 0,25 pari ad Euro 1.107.954,50) da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di cambio determinato attraverso i criteri specificati nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata (l' "**Aumento di Capitale Delegato**").

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione del prestito obbligazionario, e verranno assegnate sia direttamente a seguito dell'esercizio del detto diritto sia successivamente, in parte, a coloro che avranno maturato il diritto alle c.d. "bonus shares" nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento del Prestito; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro il termine massimo previsto del 31 dicembre 2018 ed a seguito della sottoscrizione delle "bonus shares" da parte degli aventi diritto, entro il termine finale del 28 febbraio 2020 che si fissa anche quale termine ai sensi dell'art. 2349 c.c..

1.13 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Prestito Obbligazionario è emesso a decorrere dal 18 ottobre 2013, indipendentemente da quando sia stato sottoscritto.

1.14 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

1.15 REGIME FISCALE

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora si rendano necessarie trattenute a tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario

incaricato dell'applicazione delle ritenute. Solo in tal caso opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, per certe categorie di investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Pertanto come detto, sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali).

Redditi di capitale

Gli interessi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti, nelle ipotesi nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1° del DPR 22 dicembre 1996 n. 917.

Investitori residenti in Italia

Se un investitore residente in Italia è

- (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito);
- (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "TUIR"), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate
- (iii) un ente non commerciale privato o pubblico;
- (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società,

gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 20%. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva da essi dovuta sul proprio reddito imponibile.

Ai sensi del D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Se l'investitore è un fondo di investimento immobiliare, gli Interessi non sono soggetti né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte sul reddito in capo al fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono ordinatamente soggetti in capo ai percipienti a una ritenuta del 20%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente e fatta salva la non applicazione di detta ritenuta in capo ai partecipanti assoggettati a tassazione per trasparenza). Se l'investitore residente in Italia è un fondo

d'investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata e nessuna altra imposta sostitutiva sarà applicabile al risultato di gestione del fondo o della SICAV.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano:

- (i) residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni.
- (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; o,
- (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, l'investitore non residente deve:

- (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- (ii) fornire al depositario, antecedente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in conformità allo schema previsto con D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;
- (iii) fornire, i suoi dati identificativi nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20%,

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art.5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 e all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

Inoltre, soltanto il 62,50% delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potrà essere compensato con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora il trasferimento riguardi Obbligazioni negoziate in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera f) n. 2 del DPR 917/1986 (TUIR).Qualora il trasferimento non riguardi Obbligazioni negoziate in un mercato

regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (iii) consegna un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d'imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, ciascuno Stato Membro, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale Stato Membro. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'E.U., inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera). La Commissione Europea ha proposto alcune modifiche alla Direttiva Europea sul Risparmio che, qualora adottate, potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ai sensi del Decreto n.84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

CAPITOLO II - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

2.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con la Delibera di Aumento di capitale Delegato, in esecuzione della Delega 2420-ter, ha stabilito, tra l'altro, che l'importo massimo dell'aumento di capitale al servizio della conversione, ai sensi degli artt. 2420-bis e 2420-ter del c.c. sia pari a massimi Euro 4.875.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 4.431.818 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 0,25 pari ad Euro 1.107.954,50) aventi godimento pari a quello delle azioni Frendy Energy in circolazione alla data di emissione, da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno le Obbligazioni Convertibili nel rapporto di conversione indicato nel Regolamento del Prestito.

2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO CREATI

Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

2.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Fintantoché la Società sarà ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato da Borsa Italiana, le Azioni di Compendio saranno nominative e dematerializzate. Le Azioni di Compendio saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

2.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie Frendy Energy in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle azioni ordinarie Frendy Energy, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, saranno inserite nel Sistema Monte Titoli e avranno godimento regolare.

Le Azioni di Compendio saranno, pertanto, fungibili con le azioni Frendy Energy in circolazione e avranno conseguentemente lo stesso codice ISIN di queste ultime. Alla Data del Documento di Ammissione il codice ISIN attribuito alle azioni Frendy Energy è IT0004819857.

Alla Data del Documento di Ammissione non esistono categorie di Azioni diverse da quelle ordinarie. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto i dividendi non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

Ciascuna azione ordinaria della Società attribuisce il diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello statuto della Società.

Alla Data del Documento di Ammissione le azioni ordinarie Frendy Energy sono ammesse alle negoziazioni all'AIM/MAC, qualora alla data di conversione le azioni Frendy Energy siano quotate all'AIM/MAC o siano quotate su di un mercato regolamentato (MTA) le Azioni di Compendio saranno rispettivamente quotate all'AIM/MAC o quotate su di un mercato regolamentato (MTA).

2.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI/ SARANNO CREATI E/O EMESSI

Le Azioni verranno emesse in forza della Delega 2420-ter deliberata dall'assemblea straordinaria della Società del 29 aprile 2013 ed eseguita dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2013 - 18 ottobre 2013 con la delibera di Aumento di Capitale Delegato.

2.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

2.7.1 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione, fatta eccezione per le Domande di Conversione pervenute nel Periodo di Conversione a Scadenza, in relazione a quest'ultimo periodo le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, con le medesime modalità sopra indicate, alla Data di Scadenza (ciascuna, una "**Data di Conversione**").

2.7.2 Modalità e termini di esercizio dell'eventuale Diritto di Conversione Straordinaria ed assegnazione delle relative azioni di compendio saranno comunicati dall'Emittente.

2.7.3 L'attribuzione delle Bonus Shares avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli Intermediari Aderenti ai quali sarà richiesto di attestare la detenzione continuativa delle Azioni di Compendio per il periodo di 12 mesi dalla consegna di tali Azioni di Compendio nonché di richiedere l'attribuzione delle Bonus Shares di spettanza.

2.8 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

2.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 48 dello Statuto prevede che l'Emittente applichi per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

2.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Le Azioni della Società non sono state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né la Società ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

2.11 EFFETTI DI DILUIZIONE

Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni Convertibili, avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale, sugli attuali Azionisti.

La conversione delle Obbligazioni Convertibili e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale Delegato comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Obbligazioni Convertibili convertite, dal Rapporto di Conversione e dal numero di Bonus Shares attribuite.

Nella tabella di seguito riportata viene messo in evidenza l'effetto di diluizione, in caso di integrale conversione del Prestito Obbligazionario, sugli attuali Azionisti con riferimento al numero di azioni detenute e alla parità contabile per azione Frendy Energy alla Data del Documento di Ammissione e simulando alcuni scenari, meramente ipotetici, di prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio a fronte della conversione delle Obbligazioni Convertibili.

La parità contabile per azione alla Data del Documento di Ammissione è pari a Euro 0,25.

Gli scenari ipotizzati nella seguente tabella sono meramente ipotetici e non riflettono, neppure in termini probabilistici, una attesa di prezzo di emissione delle Azioni di Compendio. Per entrambi gli scenari viene ipotizzata la conversione a scadenza (cfr. precedente Paragrafo 1.6.1 (lettera C)) e il mantenimento della quotazione delle azioni sul mercato AIM/MAC. Il primo scenario ipotizza il prezzo minimo di emissione ai sensi della Delibera di Aumento Delegato, il secondo scenario ipotizza un prezzo medio dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti pari ad Euro 2,35 (Prezzo Ufficiale delle Azioni Frendy Energy registrato il 27 settembre 2013, giorno della Delibera di Aumento Delegato).

Primo scenario: prezzo di emissione delle Azioni di Compendio pari ad Euro 1,1	Secondo scenario: prezzo di emissione delle Azioni di Compendio pari ad Euro 2,35
--	---

Effetto di diluizione sugli attuali azionisti in caso di integrale conversione del Prestito Obbligazionario e di integrale attribuzione delle Bonus Shares.	14,88%	12,75%
---	--------	--------

La conversione delle Obbligazioni Convertibili non potrà realizzare alcun effetto diluitivo a livello di patrimonio, dovendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio, così come stabilito dall'Aumento di Capitale Delegato, essere non inferiore al patrimonio netto della Società per azione al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2013.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FRENDY ENERGY S.P.A. DENOMINATO

“FRENDY ENERGY ZERO COUPON CONVERTIBILE 2013-2018”

anche denominato in sintesi

“FRENDY BOND UP 2013-2018”

Codice ISIN IT0004966344

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FRENDY ENERGY S.P.A. DENOMINATO

“FRENDY ENERGY ZERO COUPON CONVERTIBILE 2013-2018”

anche denominato in sintesi

“FRENDY BOND UP 2013-2018”

Codice ISIN IT0004966344

1. IMPORTO E TITOLI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018” di nominali Euro 4.875.000,00¹ (il “**Prestito Obligazionario**”) è costituito da n. 1.950 obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 2.500,00 ciascuna (il “**Valore Nominale**”) emesse da Frendy Energy S.p.A. (“**Frendy Energy**” o l’ “**Emittente**” o la “**Società**”), convertibili in azioni ordinarie Frendy Energy prive del valore nominale (le “**Azioni di Compendio**”). Alla data di emissione del Prestito Obligazionario, le azioni ordinarie Frendy Energy, prive del valore nominale, (le “**Azioni**” O “**Azioni Frendy Energy**”) sono negoziate sul Mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM/MAC**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 1.2 Le Obbligazioni sono al portatore e non frazionabili.
- 1.3 Le Obbligazioni sono immesse, nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e del regolamento adottato congiuntamente dalla Consob e da Banca d’Italia con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati e della relativa regolamentazione di attuazione (la “**Dematerializzazione delle Obbligazioni**”). In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”). I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.4 I termini e le condizioni del Prestito Obligazionario sono disciplinati nel presente regolamento (il “**Regolamento**”). La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

2. NATURA GIURIDICA

- 2.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

¹ L’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1) saranno comunicati mediante apposita comunicazione ai sensi del Regolamento.

- 2.2 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente verso gli Obbligazionisti.

3. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse sotto il 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari all'80% del Valore Nominale e dunque al prezzo di Euro 80 per ogni 100 Euro, ossia al prezzo di 2.000,00 per ogni Obbligazione del Valore Nominale di Euro 2.500,00 (il "**Prezzo di Emissione**").

4. PERIODO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

- 4.1 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente presso Integrae SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli 13.
- 4.2 Le Obbligazioni sono sottoscritte tra il 28 settembre 2013 e il 16 ottobre 2013.
- 4.3 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del relativo Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione, come definita al successivo paragrafo 5.1.
- 4.4 Non sono previste commissioni o oneri a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

5. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

- 5.1 La durata del Prestito Obbligazionario è di 5 (cinque) anni e 75 (settantacinque) giorni a decorrere dal 18 ottobre 2013, indipendentemente da quando sia stato sottoscritto, ("**Data di Emissione**"), con scadenza, quindi, al 31 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8, 9, 11 e 12 del presente Regolamento. Fermo restando il diritto all'eventuale attribuzione delle Bonus Shares di cui all'articolo 13 del presente Regolamento anche successivamente alla scadenza del Prestito Obbligazionario.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 12 del presente Regolamento non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei titolari delle Obbligazioni.

6. INTERESSI

- 6.1 Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni.
- 6.2 In base al Prezzo di Emissione saranno implicitamente corrisposti interessi lordi per un importo pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione. La somma degli interessi lordi impliciti alla Data di Scadenza e del Prezzo di Emissione sarà pari al Valore Nominale. Il tasso di interesse implicito lordo annuo calcolato in regime di capitalizzazione semplice è pari al 4,80% arrotondato al centesimo di Euro (il "**Tasso di Interesse Implicito Annuo**").
- 6.3 Tutte le volte che ai fini del presente Regolamento deve essere calcolato l'applicabile rateo del Tasso di Interesse Implicito Annuo (esemplificativamente si vedano gli artt. 8, 9, 11 e 12), il rateo di interesse implicito è calcolato, in ragione del Tasso di Interesse Implicito Annuo, con decorrenza dalla Data di Emissione sino al termine applicabile (il "**Rateo di Tasso di Interesse Implicito**"). Laddove una data di calcolo del rateo di interesse implicito dovesse cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi.

- 6.4 Per il calcolo del Rateo di Tasso di Interesse Implicito viene adottato il criterio 365/365 ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 (giorni effettivi su giorni effettivi). L'importo del Rateo del Tasso di Interesse Implicito è arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

7. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12, alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non convertite nel corso del Periodo di Conversione (le "Obbligazioni non Convertite") saranno integralmente rimborsate dall'Emittente alla pari mediante versamento in una unica soluzione di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.

Per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono operative secondo il Sistema TARGET.

Per "Sistema Target" deve intendersi ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 8.1 In ciascuno dei periodi di conversione delle Obbligazioni disciplinati alle lettere A.-B.-C. del presente paragrafo 8.1 (i "Periodi di Conversione"), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio, di tutte le, o parte delle Obbligazioni detenute e comunque per l'intero di ciascuna Obbligazione (il "Diritto di Conversione"):

A. Conversione in caso di IPO sul MTA

In caso di ammissione a quotazione delle Azioni ("IPO") sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA") gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario, a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sull'MTA (inclusa) e fino al decimo Giorno Lavorativo Bancario (incluso) successivo a tale data (tale periodo di Giorni Lavorativi Bancari è definito il "Periodo di Conversione per IPO"), in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PO \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione per IPO (incluso)

PO: prezzo di offerta in sede di IPO per ciascuna azione Frendy Energy

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

B. Conversione dal 31 dicembre 2015

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, a cominciare dal 31 dicembre 2015 e sino al decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo (estremi inclusi) (il "Periodo di

Conversione dal 31 dicembre 2015”), gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire tutte o solo parte delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015 (tale giorno è escluso dal computo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015

Tutto quanto precede ferma restando l’applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

Il diritto di conversione disciplinato dal presente paragrafo 8.1 (lett. B) del Regolamento decadrà definitivamente nel caso di IPO prima del 31 dicembre 2015.

C. Conversione a scadenza

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, con decorrenza dal trentesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la, e sino al quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la, Data di Scadenza, estremi inclusi, (il **“Periodo di Conversione a Scadenza”**) gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(i) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione a Scadenza

(ii) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM/MAC:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di azioni per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il giorno di inizio del Periodo di Conversione a Scadenza

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

Per "**Rapporto di Conversione**" si intende ciascun rapporto di conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le formule alle lettere A.-B.-C(i).-C(ii). del presente paragrafo 8.1.

8.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta, conforme al modello reso disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it), (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente. A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, i detentori di Obbligazioni dovranno fornire le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- essere a piena conoscenza del fatto che le Azioni di Compendio oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**");
- non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act.

La Domanda di Conversione deve essere presentata, a pena di decadenza, in qualunque Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata, tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione.

Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

8.3 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno ammesse alle negoziazioni nell'AIM/MAC o nell'MTA, avranno godimento pari a quello delle Azioni Frendy Energy negoziate, a secondo dei casi, nel AIM/MAC o MTA e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.4 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione, fatta eccezione per le Domande di Conversione pervenute nel Periodo di Conversione a Scadenza, in relazione a quest'ultimo periodo le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, con le medesime modalità sopra indicate, alla Data di Scadenza (ciascuna, una "**Data di Conversione**").

8.5 In tutti i casi di esercizio del Diritto di Conversione troverà applicazione quanto segue: (A) la conversione di ciascuna Obbligazione non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares (come definite all'articolo 13), superiore a n. 2.272 e quindi la conversione dell'intero Prestito Obbligazionario non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 4.431.818 e inoltre, (B) la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire mediante emissione di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares (come definite all'articolo 13), ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,10, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy in data 27 settembre 2013. In tale evenienza, il risultato dell'applicabile formula di calcolo del Rapporto di Conversione dovrà essere modificato per quanto strettamente necessario al fine di rispettare i limiti di cui al presente paragrafo. In caso di operazioni sul capitale (quali esemplificativamente: raggruppamenti o frazionamenti delle azioni Frendy Energy, aumenti di capitale a titolo gratuito) il prezzo minimo di emissione di

Azioni di Compendio (si veda 8.5, lett. B) nonché il numero massimo di Azioni di Compendio (si veda 8.5, lett. A), ove necessario, sarà rettificato per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale dell'Emittente secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

9. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

9.1 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale o, più in generale, di operazioni straordinarie diverse da quelle elencate, in modo esclusivo e tassativo, al seguente paragrafo 9.2, il Rapporto di Conversione non sarà rettificato essendo il Rapporto di Conversione determinato in ragione del valore di mercato delle Azioni Frendy Energy verificato alla data di esercizio del Diritto di Conversione secondo l'applicabile formula. Pertanto, l'aggiustamento, a fronte di operazioni dell'Emittente sul capitale o straordinarie, opererà automaticamente mediante l'attribuzione, in sede di conversione, di un numero adeguato di Azioni di Compendio in rapporto al valore di mercato.

9.2 Nell'ipotesi:

- (i) in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, warrant su azioni ordinarie ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche ai detentori delle Obbligazioni, sulla base del numero di Azioni di Compendio astrattamente spettanti a ciascun Obbligazionista applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al paragrafo 9.2(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

(b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al paragrafo 9.2(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

- (ii) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in altra società, nonché in caso di scissione, (ad eccezione dei casi in cui l'Emittente sia la società, rispettivamente, incorporante o beneficiaria) ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione sulla base del relativo rapporto di concambio applicato al numero di Azioni di Compendio che sarebbero state assegnate in relazione al Rapporto di Conversione Straordinario (come di seguito definito), ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione (il "**Diritto di Conversione Straordinario**").

Per "**Rapporto di Conversione Straordinario**" si intende il numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente paragrafo 9.2(ii)

(b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente paragrafo 9.2(ii)

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del precedente paragrafo 8.5.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria ed assegnazione delle relative azioni di compendio saranno comunicati dall'Emittente. Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di tre mesi stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dagli artt. 2420-*bis*, comma 5, e 2503-*bis*, comma 2, del codice civile è derogabile dall'Emittente purché: (a) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione e (b) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

- 9.3 Ciascun Obbligazionista che non abbia esercitato il Diritto di Conversione Straordinaria manterrà il Diritto di Conversione in ciascun, eventuale, Periodo di Conversione, cosicché tale Obbligazionista avrà facoltà di esercitare il Diritto di Conversione che sorga contestualmente o successivamente al Diritto di Conversione Straordinaria applicando, *mutatis mutandis*, il Rapporto di Conversione. In tale evenienza, il Diritto di Conversione avrà ad oggetto un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione come risultante dall'applicazione del Rapporto di Conversione.
- 9.4 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 9.1, qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10. FRAZIONI

Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio, secondo le modalità e la tempistica indicata nel paragrafo 8.4 fino alla concorrenza del numero intero, arrotondato per difetto all'unità inferiore e riconoscerà in pari data, in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria, da calcolarsi al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato il giorno precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione.

11. OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO DELL'EMITTENTE

- 11.1 L'Emittente dalla Data di Emissione delle Obbligazioni ed in qualsiasi momento sino alla Data di Scadenza avrà la facoltà, con le modalità e nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge regolamentare, al riscatto totale o parziale, comunque nella medesima proporzione per ciascun Obbligazionista, delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro come indicato nel successivo Paragrafo 11.4 (il "**Regolamento Anticipato in Contanti**").
- 11.2 A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario antecedente alla data di riscatto (la "**Data di Riscatto**"), un avviso ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento (l' "**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto**") e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Riscatto, la Data di Riscatto, la quota di ciascuna Obbligazione in relazione alla quale viene esercitata l'Opzione di Riscatto, nonché la modalità di regolamento del riscatto.
- 11.3 L'Emittente non potrà pubblicare l'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto negli undici Giorni Lavorativi Bancari prima dell'apertura o nel corso di un Periodo di Conversione.

- 11.4 Alla Data di Riscatto l'Emittente effettuerà il Regolamento Anticipato in Contanti rimborsando le Obbligazioni applicando la seguente formula:

$$PR = PE + QTII + [(PE + QTII) \times 0,04]$$

dove:

PR: prezzo di riscatto delle Obbligazioni

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Riscatto (inclusa)

- 11.5 Nel caso, in cui l'Emittente proceda ad un riscatto parziale del Prestito Obbligazionario la formula di cui al precedente paragrafo 11.4 sarà adeguata applicando il relativo coefficiente di rimborso, in tale evenienza gli Obbligazionisti conserveranno, ai medesimi termini indicati agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, il Diritto di Conversione per la applicabile parte di Valore Nominale delle Obbligazioni non oggetto di riscatto. Nell'ambito dell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto, l'Emittente dovrà comunicare il nuovo Valore Nominale proporzionalmente ridotto per tutti gli Obbligazionisti nonché l'ammontare complessivo residuo delle Obbligazioni in circolazione a fronte dell'esecuzione del Regolamento Anticipato in Contanti.
- 11.6 L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.

12. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

- 12.1 Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta 30 giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti (come di seguito definito)
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni sull'AIM/MAC salvo il caso di IPO (e, nel caso di IPO, la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente);
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali;
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato al Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione sino alla data di effettiva esecuzione del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente Regolamento, entro trenta giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il Rimborso Anticipato.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. ATTRIBUZIONE DI AZIONI DI COMPENDIO ULTERIORI (CD. *BONUS SHARES*)

13.1 A ciascun Obbligazionista al quale sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 8 o del paragrafo 9.2(ii) del presente Regolamento, le Azioni di Compendio è prevista l'attribuzione di ulteriori Azioni di Compendio nel caso in cui tale Obbligazionista abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà di tutte le Azioni di Compendio attribuite in sede di Conversione per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio attribuite.

13.2 Al verificarsi di quanto previsto al precedente Paragrafo 13.1 agli aventi diritti sarà assegnata 1 (una) Azione di Compendio ogni 4 (quattro) Azioni di Compendio assegnate a seguito della Conversione delle Obbligazioni. Il calcolo delle Azioni di Compendio assegnate ai sensi del presente articolo 13, senza ulteriori esborsi, sarà effettuato in multipli di 4 (quattro) mediante arrotondamento per difetto all'unità intera (le "**Bonus Shares**").

13.3 L'attribuzione delle Bonus Shares avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli Intermediari Aderenti ai quali sarà richiesto di attestare la detenzione continuativa delle Azioni di Compendio per il periodo di 12 mesi dalla consegna di tali Azioni di Compendio ai sensi del paragrafo 8.4 e del paragrafo 9.2(ii) del presente Regolamento nonché di richiedere l'attribuzione delle Bonus Shares di spettanza.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

15. TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, con riferimento al pagamento del capitale di pertinenza di ciascuna delle Obbligazioni, in 10 (dieci) anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

16. MERCATI E NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sull'AIM/MAC.

17. REGIME FISCALE

Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi impliciti ed altri frutti.

18. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI – RAPPRESENTANTE COMUNE - LIBRO DEGLI OBBLIGAZIONISTI

18.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto infra precisato;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (iii) sulla proposta di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

18.2 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

18.3 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

18.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

18.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

18.6 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

18.7 È istituito presso la Società il registro degli Obbligazionisti. Tale registro dovrà esser tenuto ed aggiornato a cura degli amministratori della Società sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Obbligazionisti e conterrà i dati aggiornati relativi agli Obbligazionisti, ivi inclusi il numero di obbligazioni detenute e l'indirizzo di

residenza e/o domicilio eletto ai fini Prestito Obbligazionario. Gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare alla Società eventuali modifiche degli indirizzi di residenza e/o domicilio eletto.

- 18.8 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

19. AGENTE DI CALCOLO

- 19.1 L'Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.
- 19.2 Ove l'Emittente conferisca ad un soggetto terzo l'incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (**"Agente per il Calcolo"**), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell'incarico all'Agente di Calcolo, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

20. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno eseguite, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere effettuate per iscritto presso la sede sociale.

21. LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE

- 21.1 Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana.
- 21.2 L'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà, in via esclusiva, il Tribunale di Firenze fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

22. VARIE

- 22.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 22.2 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, Frendy Energy potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni o di natura tecnica o richieste dalla normativa applicabile, anche a seguito dell'eventuale quotazione sul MTA, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti degli Obbligazionisti. Le modifiche saranno immediatamente efficaci, ove non diversamente disposto, a fronte della mera comunicazione del testo Regolamento come modificato, il tutto ai sensi del presente Regolamento.
- 22.3 Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

- 22.4 Un “mese” o un “anno” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un dato giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente, rispettivamente, del mese o dell’anno di calendario successivo o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario, il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile.
- 22.5 I termini indicati nel presente Regolamento sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale.
- 22.6 Salvo che il contesto lo escluda, qualsiasi riferimento a una norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento o disposizione, ovvero ad atti e contratti, dovrà intendersi come un riferimento a tale norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento, disposizione, atto o contratto come di volta in volta vigenti anche a seguito di modifiche ed integrazioni.
- 22.7 Tutti i termini di cui al presente Regolamento sono da intendere termini essenziali e quindi previsti a pena di decadenza dell’esercizio del relativo diritto e/o facoltà.

---__--00oOOo00--__---